



**Gli affidamenti diretti nella
giurisprudenza della Corte dei conti.**

**I "micro-acquisti" e gli acquisti
mediante cassa economale.**

Il ruolo del RUP negli affidamenti diretti.

Spunti per la riflessione.

di Cristian Pettinari

Sassari, 13 luglio 2018



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti/ Art. 36 D.Lgs. n. 50/16

(ante correttivo)

- ▶ 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- ▶ 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: **a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;**



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ Art. 30 (*ante correttivo*)
- ▶ L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- ▶ Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
- ▶ Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **Art. 36 (Contratti sotto soglia)** 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi ((di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti)) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ((Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.))
- ▶ 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici))** o per i lavori in **amministrazione diretta;**



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **Art. 30 del d.lgs. n. 50/2016**
- ▶ 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
- ▶ **Art. 34:** Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- ▶ **Art. 42:** Conflitto di interesse



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
- ▶ 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti / Art. 36 D.Lgs. n. 50/16.

- ▶ 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **mediante affidamento diretto** ((anche **senza previa consultazione di due o più operatori economici**)) o **per i lavori in amministrazione diretta;**

Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **Consiglio di Stato, parere n. 1903/2016** (sullo schema di linee guida n. 4 dedicate alla contrattualizzazione nel sotto soglia)
- ▶ “la disciplina dell’art. 36 sui contratti sotto-soglia è (...) sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio”.
- ▶ **Consiglio di Stato, parere 782/2017** (sul c.d. «correttivo»)
- ▶ “la Commissione, nel prendere atto dello sforzo compiuto dall’ANAC per fornire adeguato supporto alle stazioni appaltanti, mediante l’adozione di linee guida, peraltro prive di efficacia vincolante, sottolinea che la materia dei contratti sotto soglia, proprio per l’incidenza sul mercato delle piccole e micro imprese e il coinvolgimento di stazioni appaltanti di ridotte dimensioni (per esempio, gli istituti scolastici) richiederebbe regole più precise e univoche, pure nell’ottica di prevenzione del contenzioso”.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ Nuove linee guida, approvate dal Consiglio dell'Autorità con **delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016**, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con **delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018**.
- ▶ A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC è chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera *m* del Codice dei contratti pubblici.

Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ 4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ 4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.
- ▶ Ruolo del RUP.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ 4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.
- ▶ Ruolo del RUP.

Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

► Controlli Corte dei conti

► 1) Stato:

- **preventivo di legittimità (art. 3, comma 1, legge n. 20 del 1994):**
 - *f-ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
-
- È controllo che incide sull'efficacia dell'atto;
 - accertamento anche in via incidentale (ad es. DAR); v. *infra*.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **successivo sulla gestione;**
- ▶ **sui rendiconti delle gestioni commissariali** (artt. 14 ss. d.lgs. n. 123/2011)
 - ▶ c.d. “danno da concorrenza”
 - ▶ danno patrimoniale corrispondente, in termini economici, al nocumento subito dall'amministrazione per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto tra più offerte concorrenziali (danno da «differenza»);
 - ▶ non sussiste *in re ipsa*.
 - ▶ Corte dei Conti, sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, sentenza n. 17 del 20 aprile 2017; sez. giur. Toscana, sent. n. 93/2015. sez. giur. Lombardia sentenza n. 222 del 20 dicembre 2016.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **2) enti locali:**
- ▶ controllo sui rendiconti (legge n. 266/2005, art. 1, commi 266 ss.);
- ▶ controlli sulle spese di rappresentanza;
- ▶ controlli di gestione (ad es. incarichi sopra i 5.000,00 euro).

- ▶ Rilievo dell'eventuale danno.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1**
- ▶ 510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

► Problemi:

► novero dei soggetti:

- amministrazioni statali, scuole ed istituti di previdenza

► per enti locali:

- art. 9, c. 3, d.l. 66/2014 (categorie di beni e servizi)

- art. 1, c. 512, l. 208/2015 (beni e servizi informatici)

- art. 1, c. 7, d.l. 95/2012 (gas, energia elettrica, carburante, combustibili, telefonia)

- sussistenza di convenzioni attive;

- acquisti tramite MePA (richiesta di offerta).

Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ 494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «(è) fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».



Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti.

- ▶ Per il triennio 2017/2019 la deroga non si applica.
- ▶ (Sez. reg. Controllo per il Veneto, del. n. 348/2017/PAR; Sez. reg. Controllo per il Veneto, del. n. 348/2017/PAR; cfr. Sez. reg. Controllo per l'Emilia Romagna, del. n. 38/2016; Sez. reg. Controllo per il Friuli-Venezia Giulia, del. n. 35/2016).
- ▶ Rapporto con attuale art. 36.
- ▶ Tutte le indicazioni devono essere contenute nella delibera a contrarre.



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Le spese economali costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.
- ▶ Per tali finalità sono quindi poste a disposizione dell'economo, nella specie cassiere interno, fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, alla ripartizione dei beni mobili, alla loro sostituzione e ai nuovi acquisti dei predetti beni, controllando ovviamente le relative consegne.



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ L'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui *ratio* va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del T.U.E.L) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (v. sez. giur. Veneto, n. 134/2013; n. 6/2017).



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale, od anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali.
- ▶ Sono ipotesi eccezionali.



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale. Principi:

- ▶ l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
- ▶ l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;
- ▶ in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale. Principi:

- ▶ il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate, con reintegrazione del fondo economale;
- ▶ vi può essere responsabilità concorrente dell'economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario che non le abbia segnalate a seguito dell'esame in sede di rendicontazione e di parificazione; responsabilità, prevalentemente di natura sussidiaria;
- ▶ tale responsabilità, infine, potrebbe estendersi al revisore dell'ente che omettesse il controllo del conto o il rilievo, anche consapevolmente, celandone la veridicità o la regolarità (argomentando sulla scorta dei referenti normativi contenuti nel comb. disp. degli artt. 240 T.U.E.L., 328 e 357 cod. pen.; in giurisprudenza, cfr. sentenza n. 554 del 21.10.2010 della sez. giur. Calabria);



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale. Principi:

- ▶ il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno (ricorrendo, ad es., all'artificiosa parcellizzazione delle spese) dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali;
- ▶ il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell'ente, quale espressione degli Organi collegiali deliberativi dell'indirizzo politico dell'ente (Consiglio e Giunta comunali).



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale. Principi:

- ▶ La gestione economale è una gestione di cassa che non ammette la formazione di residui (reversali a fine anno).



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Legge di contabilità generale dello Stato (approvata con R.D. n. 2440 del 1923); artt. 181, comma 3, e 182 del relativo Regolamento (approvato con R.D. n. 827/1924): applicabili di per sé a tutte le ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di custodia.
- ▶ “Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume” (art. 181, co. 3).
- ▶ “All'atto dell'assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante. (cfr., in termini, Corte dei conti, SS.RR. n. 657/1990, che afferma, altresì, la responsabilità solidale; conforme, recentemente, Sez. II Centr. App., n. 710/2014).



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Art. 137 (Ambito del giudizio di conto): 1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
- ▶ Art. 146, c. 4: 4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
- ▶ **Conti giudiziali/conti amministrativi.**



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ L'obbligo di resa del conto, e del suo controllo giurisdizionale devoluto alla Corte dei conti, rinviengono specifica e compiuta copertura costituzionale nell'art. 103 della Carta Fondamentale, che attribuisce alla magistratura contabile la “..giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica...”, nel cui ambito rientra la materia dei “conti giudiziali” (Corte cost., sentenza n. 110 del 1970).
- ▶ Il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio deve essere rinvenuto nel disposto dell'articolo 81 (soprattutto a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1/2012), dell'art. 97 (in particolare, a seguito della recente riscrittura del nuovo comma 1) e dell'articolo 100 della Carta costituzionale: quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio (cfr. Corte di Cass. SS.UU., Ord. 27 marzo 2007, n. 7390).



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Si applica agli agenti contabili aventi, anche in via di fatto, l'effettivo maneggio di pubblico denaro, ossia la concreta, specifica ed effettiva disponibilità dei beni succitati (denaro, valori o materie), tradizionalmente distinti (cfr: art. 74, comma 1, del R.D. n. 2440/1923) in:
- ▶ agenti della riscossione, aventi il compito di riscuotere le entrate e di versarne all'erario l'ammontare;
- ▶ agenti pagatori e agenti tesorieri, incaricati, rispettivamente, i primi, del pagamento delle spese dello Stato e degli enti pubblici, mentre, i secondi, della custodia del denaro,
- ▶ nonché agenti consegnatari di beni e materie di appartenenza statale o di enti pubblici, con il compito di conservarli.



I "micro-acquisti" e gli acquisti mediante cassa economale.

- ▶ Irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte"
- ▶ (Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974 e n. 13330 del 01/06/2010; in senso conforme, la giurisprudenza contabile: *ex multis*, Sez. I d'App., n. 434/2008).